



COMUNICATO N. 5 CIT – 7 OTTOBRE 2022

5/11

COPPA ITALIA SERIE C 2022-2023

GARE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare del primo turno eliminatorio disputate il 4 e 5 Ottobre 2022:

GRUPPO 1

PERGOLETTESE	SANGIULIANO	1-3
LECCO	JUVENTUS NEXT GEN	1-3
RENATE	PRO SESTO	3-1
ALESSANDRIA	NOVARA	2-1
PRO PATRIA	ALBINOLEFFE	1-0
MANTOVA	TRENTO	1-0
PIACENZA	PRO VERCELLI	2-0

GRUPPO 2

ANCONA	RIMINI	0-1
TRIESTINA	ARZIGNANO V.	0-1
CESENA	FERMANA	3-1
PESCARA	VIS PESARO	6-0
L.R. VICENZA	VIRTUS VERONA	2-1
GUBBIO	RECANATESE	2-1
PORDENONE	IMOLESE	0-1

GRUPPO 3

FIorenZUOLA	LUCCHese (*)	0-0
OLBIA	TORRES	2-1
AQUILA MONTEVARCHI	MONTEROSI TUSCIA	1-0
VITERBESE	S. DONATO TAVARNELLE	2-0
VIRTUS ENTELLA	CARRARESE	6-5 d.c.r. (1-1 d.t.s.)
LATINA	GIUGLIANO	0-2
SIENA	PONTEDERA	0-1 d.t.s.

(*) Gara sospesa al 21° minuto del 1 Tempo Regolamentare

GRUPPO 4

CROTONE	ACR MESSINA	5-3 d.c.r. (2-2 d.t.s.)
JUVE STABIA	AUDACE CERIGNOLA	1-0
VIRTUS FRANCAVILLA	POTENZA	3-4 d.c.r. (0-0 d.t.s.)
FOGGIA	PICERNO	5-4 d.c.r. (0-0 d.t.s.)
AVELLINO	FIDELIS ANDRIA	1-0
TURRIS	GELBISON	1-0
TARANTO	MONOPOLI	1-2

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del 1 turno di Coppa Italia i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, ACR MESSINA, CARRARESE, CROTONE, FOGGIA ed OLBIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA VIRTUS ENTELLA – CARRARESE DEL 5 OTTOBRE 2022

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa ad un'espressione blasfema proferita da parte di un tesserato della Soc. CARRARESE, percepita a breve distanza, chiede alla Procura Federale di effettuare accertamenti sulle seguenti circostanze:

- l'esatta collocazione del suddetto tesserato e la presenza di altri tesserati o di altri soggetti (pubblico compreso) nelle vicinanze della persona che ha proferito le parole refertate;
- se l'espressione blasfema possa essere stata percepita da altri soggetti presenti e, in caso positivo, con l'acquisizione delle relative dichiarazioni;
- in particolare, se qualcuno dei componenti la squadra arbitrale abbia potuto percepire l'espressione, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione e l'acquisizione delle relative dichiarazioni.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000

CROTONE

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato ripetutamente, al 33° minuto del primo tempo, al 26° minuto del secondo tempo, al 29° minuto del secondo tempo, al 33° minuto del secondo tempo, al 17° minuto ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato, al 39° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dell'Allenatore della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000

ACR MESSINA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato ripetutamente, al 34° minuto del secondo tempo, al 18° ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

PIACENZA per avere due persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso nell'area spogliatoi al termine della gara, non essendo iscritti nella distinta ufficiale consegnata al Direttore di Gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r.c.c.).

€ 300

JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva San Marco, intonato, dal 13° al 15° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura

ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 **POTENZA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini ivi ubicati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAL CANTO ALESSANDRO (CARRARESE)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale, protestando in modo plateale e urlando al loro indirizzo ripetutamente epiteti offensivi e irrispettosi.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutata l'offensività delle parole (r. a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

MAREDDU PIER VINCENZO (TORRES)
per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un giocatore della squadra avversaria insultandolo. Così provocando una *mass confrontation* tra i componenti delle panchine avversarie.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

CEVOLI ROBERTO (NOVARA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PINZAUTI LORENZO (LECCO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la gravità del gesto e la zona del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI MATTEO

(SAN DONATO TAVARNELLE)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impendendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

OLIVERA MACIEL FABRIZIO

(AUDACE CERIGNOLA)

VITALI PABLO

(AUDACE CERIGNOLA)

BOZHANAJ KLEIS

(CARRARESE)

TOLOMELLO FILIPPO

(MONTEROSI TUSCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

OSUJI CHINOYE WILFRED

(TRENTO)

SEMPRINI ALESSANDRO

(TRENTO)

COCCO ANDREA SALVATORE

(ALBINOLEFFE)

MARCHETTI STEFANO

(ALBINOLEFFE)

BALDI MATTEO

(ALESSANDRIA)

LOMBARDI LUCA

(ALESSANDRIA)

BIANCONI ALESSANDRO

(ANCONA)

MONDONICO DAVIDE

(ANCONA)

FIUMANO' FILIPPO

(AQUILA MONTEVARCHI)

JALLOW SULAYMAN

(AQUILA MONTEVARCHI)

MARCUCCI ANDREA

(AQUILA MONTEVARCHI)

PIETRA NICCOLO'

(AQUILA MONTEVARCHI)

CARIOLATO FABIO

(ARZIGNANO V.)

DAVI FEDERICO

(ARZIGNANO V.)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

CALUSCHI RAMON

(PRO PATRIA)

TITO FABIO

(AVELLINO)

ZANANDREA GIANMARIA

(AVELLINO)

DE CRISTOFARO ANTONIO

(PICERNO)

FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL

(PICERNO)

SANTARCANGELO ANDREA

(PICERNO)

PAPAZOV TOMISLAV IVANOV

(FOGGIA)

BUSO NICCOLO'

(LECCO)

LAKTI ERALD

(LECCO)

CERRETELLI FRANCESCO

(CARRARESE)

ENERGE ANTONIO

(CARRARESE)

PELAGATTI CARLO

(CARRARESE)

BUMBU JONATHAN

(CESENA)

KONTEK IVAN

(CESENA)

BONFANTI GIOVANNI

(PONTEDERA)

CATANESE GIOVANNI

(PONTEDERA)

DINI ANDREA

(CROTONE)

GIANNOTTI PASQUALE

(CROTONE)

GIRON MAXIME FRANCOIS

(CROTONE)

VITALE MATTIA	(CROTONE)
YAKUBIV SERGIO	(CROTONE)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
KOLAJ ARISTIDI	(PESCARA)
GRAZIANO GIOVANNI	(FERMANA)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
GRAZIANO ALDO	(FIDELIS ANDRIA)
MERCURIO GIOVANNI	(FIDELIS ANDRIA)
MILILLO ALESSIO	(FIDELIS ANDRIA)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MINELLI ALESSANDRO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SOLCIA DANIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MESISCA GIANMARCO	(GELBISON)
VITALE SAMUELE	(GELBISON)
POZIELLO RAFFAELE	(GIUGLIANO)
RONDINELLA GENNY	(GIUGLIANO)
BONINI FEDERICO	(GUBBIO)
BONTA' FRANCESCO	(GUBBIO)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
ADORNI FEDERICO	(IMOLESE)
DE VITO ANDREA	(IMOLESE)
FAGGI FILIPPO	(IMOLESE)
MANFREDONIA MATTEO	(IMOLESE)
GERBO ALBERTO	(JUVE STABIA)
PELUSO MICHELE	(JUVE STABIA)
TONUCCI DENIS	(JUVE STABIA)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MUHAREMOVIC TARIK	(JUVENTUS NEXT GEN)
SERSANTI ALESSANRO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CELLI ALESSANDRO	(LATINA)
DE SANTIS EROS	(LATINA)
SANNIPOLI DANIEL	(LATINA)
EJJAKI YASSIN	(MANTOVA)
FERRINI MANUEL	(ACR MESSINA)
FIORANI MARCO	(ACR MESSINA)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
STARITA ERNESTO	(MONOPOLI)
VASSALLO FRANCESCO	(MONOPOLI)
GALUPPINI FRANCESCO	(NOVARA)
TAVERNELLI CAMILLO	(NOVARA)
BABBI LORENZO	(OLBIA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
RAGATZU DANIELE	(OLBIA)
RENAULT CHRISTOPHE PHIL	(OLBIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN	(OLBIA)
VAN DER WANT MAARTEN JAN	(OLBIA)
ZANCHETTA FEDERICO	(OLBIA)
BEVILACQUA FEDERICO	(PERGOLETTESE)

LUCENTI MATTEO	(PERGOLETTESE)
MALANGA DANIELE	(PERGOLETTESE)
PICCININI STEFANO	(PERGOLETTESE)
VERZENI NICOLO'	(PERGOLETTESE)
LA MESTA DAVIDE	(PIACENZA)
MUNARI DAVIDE	(PIACENZA)
BIONDI KEVIN	(PORDENONE)
GIORICO DANIELE	(PORDENONE)
ZAMMARINI ROBERTO	(PORDENONE)
GIRASOLE DOMENICO	(POTENZA)
CAPELLI ALESSANDRO JULI	(PRO SESTO)
DELLA GIOVANNA FABIO	(PRO SESTO)
FERRERO MATTEO	(PRO SESTO)
CALVANO SIMONE	(PRO VERCELLI)
DELLA MORTE MATTEO	(PRO VERCELLI)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
CARPANI GIANLUCA	(RECANATESE)
MARAFINI ANDREA	(RECANATESE)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)
GHEZZI ANDREA	(RENATE)
LAROTONDA DIEGO	(RENATE)
MARANO FRANCESCO	(RENATE)
ROSSETTI SIMONE	(RENATE)
ACQUISTAPACE ANDREA	(RIMINI)
DEL CARRO ANDREA	(RIMINI)
EYANGO STEEVE MIKE	(RIMINI)
SANTINI CLAUDIO	(RIMINI)
TOFANARI NICCOLO'	(RIMINI)
CALAMAI MATTEO	(S. DONATO TAVARNELLE)
CIURLI TOMMASO	(S. DONATO TAVARNELLE)
ALCIBIADE RAFFAELE	(SANGIULIANO)
DE RESPINIS ALESSANDRO AMED	(SANGIULIANO)
FRANCO DAMIANO	(SIENA)
LEONE GIUSEPPE	(SIENA)
MELI MARCO	(SIENA)
MAZZA LEONARDO	(TARANTO)
FERRANTE LORENZO	(TORRES)
GIANOLA FEDERICO	(TORRES)
PINNA RICCARDO	(TORRES)
CIOFANI MATTEO	(TRIESTINA)
GANZ SIMONE ANDREA	(TRIESTINA)
LOLLO LORENZO	(TRIESTINA)
SARZI PUTTINI DANIELE	(TRIESTINA)
CATALDI RICCARDO	(L.R. VICENZA)
CORRADI CHRISTIAN	(L.R. VICENZA)
DESSENA DANIELE	(VIRTUS ENTELLA)
GIAMMARRESI MATTIA	(VIRTUS ENTELLA)
PAOLUCCI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)
NGOM MAMADOU BARA	(VIS PESARO)

SEMENZATO DANIEL
SIMONELLI MARCO

(VITERBESE)
(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 7 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli